



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

## Verbale di accordo

Addi 5 giugno 2014

Tra

Agens, in qualità di parte stipulante il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, in rappresentanza delle Società del Gruppo FS: Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A. e Ferservizi S.p.A.

e

Ancp, in rappresentanza delle imprese associate che applicano il CCNL Mobilità/Area AF

### premessi che:

- le parti, sulla base di quanto rispettivamente dichiarato nel verbale di riunione con le Organizzazioni Sindacali del 12 luglio 2013, sottoscrivono il presente verbale di accordo anche in rappresentanza delle Aziende - rispettivamente loro associate - che applicano il CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012 e che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 16 bis del CCNL stesso;

### concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Applicazione del CCNL Mobilità/Area AF

A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, le imprese aderenti ad Ancp, se non già applicato, applicheranno il CCNL Mobilità/Area AF, sia con riferimento alle disposizioni normative che per quanto concerne gli aspetti economici.

3. Tablette del costo del lavoro

In attuazione dell'art. 16 bis, punto 6, del CCNL Mobilità/Area AF, le parti si impegnano a definire entro settembre 2014, unitamente alle Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il CCNL Mobilità/Area AF, le tabelle del costo orario del lavoro -

Aderente alla  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903972  
Telefax 06/5903987  
e-mail: agens@agens.it  
C.f. 04276771005



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

da predisporre a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 - per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari e complementari alle attività ferroviarie.

#### 4. Una tantum

Le imprese aderenti ad Ancp che alla data del 20 luglio 2012 già applicavano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003, in attuazione del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, a copertura del periodo 1° gennaio 2009-31 agosto 2012, erogheranno ai lavoratori in forza allo stesso 20 luglio 2012 un importo pro-capite *una tantum*, nelle misure di seguito indicate ed in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni:

Livello/ Parametro ex CCNL AF 16.4.2003	Importo "una tantum" (euro)
A	2.249,00
B	1.933,00
C	1.854,00
D1	1.815,00
D2	1.736,00
E	1.670,00
F1	1.644,00
F2	1.565,00
G1	1.538,00
G2	1.460,00
H	1.315,00

Nel caso di successione nell'affidamento dell'appalto nel periodo 1° gennaio 2009-31 agosto 2012, al lavoratore in forza ad un'azienda associata ad Ancp alla data del 20.7.2012, che nel medesimo periodo è stato impiegato nelle attività del lotto, alle dipendenze di più appaltatori, sarà riconosciuto l'importo a titolo di *una tantum*, così come stabilito dall'allegato "A" del CCNL Mobilità/Area AF del 20.7.2012, in proporzione ai mesi prestati nel periodo di riferimento arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

La somma a titolo di *una tantum* sarà erogata dall'azienda presso cui il lavoratore è in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, ovvero dall'ultimo datore di lavoro qualora il lavoratore - successivamente al 20 luglio 2012 - abbia cessato la propria attività nel settore. Si riportano nell'Allegato A alcune ipotesi, meramente esemplificative, al fine di agevolare la corretta interpretazione della presente intesa.



La quota di *una tantum* spettante da erogare sarà determinata al netto degli importi eventualmente già corrisposti al medesimo titolo, in applicazione del CCNL della Mobilità/Area AF.

La titolarità della verifica della posizione di ogni singolo lavoratore, ai fini dell'individuazione della quota di *una tantum* spettante, è a carico del datore di lavoro presso il quale il lavoratore è impiegato alla data di sottoscrizione del presente accordo oppure a carico dell'ultimo datore di lavoro qualora il lavoratore - successivamente al 20 luglio 2012 - abbia cessato la propria attività nel settore. A tal fine il lavoratore dovrà inviare, unitamente alla richiesta scritta di erogazione dell'*una tantum*, anche la documentazione utile ad accertare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di riferimento (CUD, lettera di assunzione, buste paga). Tali richieste dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 30 settembre 2014. La citata documentazione sarà trasmessa dall'appaltatore al committente il quale segnalerà eventuali incongruenze in merito a quanto rappresentato dal lavoratore.

Qualora la verifica sia positiva e al lavoratore spetti l'attribuzione della quota corrispondente di *una tantum*, quest'ultimo sottoscriverà con l'azienda interessata un verbale di conciliazione in sede sindacale con cui riconosce e conferma di non aver altro a pretendere nei confronti dell'azienda medesima e di qualsiasi altro coobbligato solidale.

La quota di *una tantum* determinata attraverso la verifica di cui sopra sarà erogata entro il secondo mese successivo a quello del verbale di conciliazione e non avrà riflessi su nessun istituto contrattuale e di legge.

L'operatività di quanto previsto al presente punto resta subordinata alle successive intese operative tra Committente e Appaltatore.

##### 5. Monitoraggio

Dal mese di luglio 2014 ANCP, in qualità di parte aderente al CCNL Mobilità/Area AF, effettuerà - per ogni regione e per ogni lotto in cui è suddivisa la regione, distinto per linee committenti di appalto - una ricognizione mensile per l'individuazione del numero dei lavoratori impiegati negli appalti e nei relativi subappalti, i relativi livelli di inquadramento, le tipologie contrattuali applicate, ivi comprese le somministrazioni di lavoro, l'orario contrattualizzato, il ricorso ad ammortizzatori sociali, il CCNL adottato ed ogni altra documentazione utile.

Nell'ambito di tale ricognizione, ANCP effettuerà le opportune verifiche con le aziende associate in merito alla regolare applicazione del CCNL Mobilità/Area AF ed al conseguente adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori,



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

derivanti dall'applicazione del suddetto CCNL, garantendo il rigoroso rispetto dei principi statutari da parte delle aziende loro associate.

I contenuti della ricognizione di cui al presente punto saranno oggetto dell'informativa che ANCP fornirà ad AGENS con cadenza bimestrale.

**6. Informativa alle Organizzazioni Sindacali**

Allo scopo di attivare i percorsi relazionali, nonché le fasi di informativa e verifica periodica previste al punto 6 della Premessa al CCNL Mobilità/Area AF, le parti daranno immediata comunicazione congiunta del presente accordo alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL medesimo.

AGENS

ANCP



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

**ACCORDO AGENS – ANCP 5 GIUGNO 2014**

**ALLEGATO A**

- 1) Lavoratore in forza presso l'azienda X dall'1/1/2009 alla data di sottoscrizione del presente accordo: l'azienda X è tenuta al pagamento dell'intera somma;
- 2) Lavoratore in forza presso l'azienda X nel 2009 e 2010, poi in forza presso l'azienda Y al 20/7/2012 e fino alla data di sottoscrizione del presente accordo: l'azienda Y paga intera somma, verificando che l'azienda X non abbia già erogato somme allo stesso titolo e, in tal caso, detraendo la somma già erogata dall'importo complessivo spettante;
- 3) Lavoratore in forza presso l'azienda X fino al 2010, poi in forza all'azienda Y al 20/7/2012 e infine assunto dall'azienda Z nel mese di gennaio 2013; l'azienda Z eroga l'intera somma dopo aver verificato che non siano già state erogate eventuali somme allo stesso titolo. In tale ultimo caso la/le somma/e già erogata/e saranno detratte dall'importo complessivo spettante;
- 4) Lavoratore in forza presso una o più aziende del settore fino alla data del 20/7/2012 ma alla data di sottoscrizione del presente accordo non è in forza presso nessuna azienda del settore: erogazione da parte dell'ultimo datore di lavoro, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento.